

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori

1° Capitolo - **Usi bancari**

2° Capitolo - **Usi delle assicurazioni**

3° Capitolo - **Usi delle borse valori**

1° CAPITOLO

USI BANCARI

I. - USI DI BANCA RICHIAMATI DAL CODICE CIVILE

Dopo ciascun articolo del Codice Civile che fa richiamo agli usi sopracitati, si indicano i relativi usi accertati.

1.1 Interessi di mora su mutui e finanziamenti (art.1283 c.c.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

1.2 Operazioni di credito documentario (artt.1527, 1530 c.c.)

Le banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli art.1527 e 1530 c.c., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di commercio internazionale.

1.3 Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art.1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art.1527 c.c..

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l’orario di apertura degli sportelli.

1.4 Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art.1838 c.c.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dalle banche i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi od i rimborsi di titoli estratti. La banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

1.5 Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore (art.1838 c.c.)

Le banche hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere al raggruppamento di tali titoli, ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

1.6 Termine per l'esercizio del diritto di opzione (art.1838 c.c.)

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire alle banche – è fissato nel terzo giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione di borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

1.7 Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1855 c.c.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art.1855 c.c., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

1.8 Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche (art.1856 c.c.)

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

II. - USI NEGOZIALI DI BANCA

1.9 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

1.10 Fondi (o somme) a disposizione – significato bancario

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare le somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

1.11 Accredito in conto “salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. È facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. Nel caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 del c.c.. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

1.12 Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi

Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

1.13 Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le banche computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale. Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

2° CAPITOLO

USI DELLE ASSICURAZIONI

2.1 Polizze di coassicurazione

In caso di coassicurazione l'agente della compagnia delegataria ha diritto ad una aliquota provvigionale delle quote di premio cedute agli agenti delle compagnie coassicuratrici secondo le percentuali minime stabilite nella tabella seguente:

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE PROVVISIONALI RICONOSCIUTE ALLA DELEGATARIA

RAMO	SUDDIVISIONE RISCHI	Acquisto	Incasso
INCENDIO	- R.O. pagine bianche	7	5
	- R.O. pagine gialle	6	5
	- R.I.	3	5
FURTO	- banche, gioiellerie, portavalori	5	5
	- tutti gli altri rischi	6	5
GLOBALE FABBRICATI		7	5
CRISTALLI		6	5
R.C. DIVERSI		5	5
R.C. PRODOTTI			5
R.C. INQUINAMENTO			5
INFORTUNI		6	5
MALATTIE		5	5
TRASPORTI	- corpi		6
	- merci		12
ELETTRONICA, C.A.R., G.M., MONTAGGIO			10
CAUZIONI			8
R.C. AUTO	- settori I, II, IV motocarri, autocarri fino a 35 q.li, V, VI		7
	- settori III, IV autocarri oltre 35 q.li		5
AUTO RISCHI DIVERSI			10

2.2 Termine di versamento delle quote di premio alle coassicuratrici

La delegataria invia alle coassicuratrici le quote di premio, entro il giorno 10 del mese successivo all'incasso.

2.3 Incarico di brokeraggio

I rapporti tra broker e cliente sono regolati da un “incarico di brokeraggio” conferito dal cliente per iscritto per la copertura dei rischi.

E' prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico.

Tale incarico sarà di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.

Tuttavia ove il broker si trovi a sopportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all'entità della mediazione, egli potrà proporre che l'incarico abbia durata massima triennale con possibilità alla sua scadenza di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze successive.

2.4 Periodo di chiusura estiva delle agenzie

Nel mese di agosto le agenzie di assicurazione resteranno aperte solo al mattino e osserveranno una chiusura per ferie di 15 giorni, salvo particolari accordi sindacali o di mandato.

3° CAPITOLO

USI DELLE BORSE VALORI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

